



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2023

Rep. n.1/2023

Fascicolo 5.5\2023\14

**Oggetto: Non adesione allo stralcio parziale delle somme dovute alla Città Metropolitana di Milano a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora su debiti tributari e sanzioni amministrative in carico all'Agenzia delle Entrate, riferite al periodo 2000 - 2015 (art. 1, commi 227-229, legge n. 197/2022).**

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Bettinelli Sara                        | 13. Mantoan Giorgio                 |
| 2. Caputo Daniela                         | 14. Maviglia Roberto                |
| 3. Ceccarelli Bruno                       | 15. Negri Alfredo Simone            |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 16. Palestra Michela                |
| 5. Cucchi Raffaele                        | 17. Piscina Samuele                 |
| 6. De Marchi Diana Alessandra             | 18. Pozzoli Alberto                 |
| 7. De Vito Alessandro                     | 19. Segala Marco                    |
| 8. Del Ben Daniele                        | 20. Uguccioni Beatrice Luigia Elena |
| 9. Di Stefano Roberto                     | 21. Variato Francesco               |
| 10. Finiguerra Domenico                   | 22. Vassallo Francesco              |
| 11. Fusco Ettore                          | 23. Veneroni Dario                  |
| 12. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria | 24. Villani Guglielmo               |

Partecipa, assistito dal personale della Segreteria Generale, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bettinelli, Uguccioni e Variato.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti i Consiglieri Cocucci, Cucchi, De Vito, Finiguerra, Fusco, Palestra e Piscina.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 17 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con tredici voti a favore e cinque contrari (Consiglieri Di Stefano, Pozzoli, Segala, Variato e Villani).

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Il Sindaco metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assenti i Consiglieri Cocucci, Cucchi, De Vito, Finiguerra, Fusco, Palestra e Piscina.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 17 Consiglieri.

La proposta, votata per appello nominale, risulta approvata con tredici voti a favore e cinque contrari (Consiglieri Di Stefano, Pozzoli, Segala, Variato e Villani).

#### IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

VISTA la Legge 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

#### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

con separata votazione

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<p>Letto, approvato e sottoscritto</p> <p>IL SINDACO (Giuseppe Sala)</p> <p>Firmato digitalmente da: SALA GIUSEPPE Data: 30/01/2023 17:38:58</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)</p> <p>Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO Data: 30/01/2023 16:25:19</p>
--	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



**PROPOSTA**  
**di deliberazione del Consiglio metropolitano**

Fascicolo 5.5\2023\14

**Oggetto:** Non adesione allo stralcio parziale delle somme dovute alla Città Metropolitana di Milano a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora su debiti tributari e sanzioni amministrative in carico all'Agenzia delle Entrate, riferite al periodo 2000 - 2015 (art. 1, commi 227-229, legge n. 197/2022).

**IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO**

Il relatore del presente provvedimento è il Consigliere Dario Veneroni cui è stata conferita la delega alla materia "Bilancio e al Patrimonio" con decreto n. 1/2022 atti n. 5701/2022 1.7/2021/3.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000,00 (mille) euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dispone lo stralcio delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

PRESO ATTO che la norma in esame, riguardante i carichi tributari e le sanzioni amministrative la cui riscossione è nella gestione dell'Agenzia delle Entrate, non si riferisce alla quota capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che risultano comunque dovute;

RICHIAMATO altresì l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale, con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, prevede che le precedenti disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

CONSIDERATO che, in base al successivo comma 229, “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”;

APPURATO che l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec:

[comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it);

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici nell’area riservata dell’agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.000,00 (mille) euro ammontano a complessivi euro 317.821,76, di cui la quota soggetta a potenziale stralcio per l’Ente è pari a euro 84.739,26 per interessi e a € 11,434,36 per sanzioni;

RICORDATO che il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto lo stralcio di tali fattispecie di entrata, che comporta la limitazione dell’incasso alla sola parte capitale, non incide sugli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che l’applicazione dello stralcio parziale degli importi dovuti da parte dei debitori morosi, anche per periodi assai risalenti nel tempo, contraddice il principio di equità e di parità di trattamento rispetto ai cittadini ed ai soggetti giuridici che hanno assolto alla loro obbligazione entro i termini;

CONSIDERATO altresì che l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, “fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere comunque estinti dal soggetto inadempiente senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”;

EVIDENZIATO che:

- l’adozione da parte della Città metropolitana di una delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

RITENUTO pertanto di deliberare, per le motivazioni su espresse, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la NON applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dando atto comunque che il debitore potrà accedere singolarmente alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e quindi ai medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, e questo comporterà per la Città metropolitana di Milano sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione 2022 - 2024), di gestione (PEG e PIAO - Piano Integrato di attività e organizzazione) e di Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DATO ATTO che è necessario dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione dei termini previsti nella norma;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale di province e comuni in tema di entrate, anche tributarie;

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

#### **DELIBERA**

- 1) di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione, compresa la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate - Riscossione e la pubblicazione sul sito internet istituzionale di Città metropolitana di Milano dell'approvazione del presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 229, della sopra richiamata legge;
- 3) di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- 5) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- Favorevole  
 *Contrario*

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00  
e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

**IL DIRETTORE**

dott. Ermanno Matassi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.5\2023\14

**Oggetto della proposta di deliberazione:**

Non adesione allo stralcio parziale delle somme dovute alla Città Metropolitana di Milano a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora su debiti tributari e sanzioni amministrative in carico all'Agenzia delle Entrate, riferite al periodo 2000 - 2015 (art. 1, commi 227-229, legge n. 197/2022).

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
RAGIONERIA GENERALE

*(dott. Ermanno Matassi)*



**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**  
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.5\2023\14

**Oggetto della proposta di deliberazione:**

Non adesione allo stralcio parziale delle somme dovute alla Città Metropolitana di Milano a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora su debiti tributari e sanzioni amministrative in carico all'Agenzia delle Entrate, riferite al periodo 2000 - 2015 (art. 1, commi 227-229, legge n. 197/2022).

**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

*(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)*